PREVIDENZA COOPERATIVA
Costruiamo il futuro che ti meriti

Fondo Pensione Nazionale a Capitalizzazione dei Lavoratori,
Soci e Dipendenti, delle Imprese Cooperative
e per i lavoratori dipendenti addetti ai lavori di sistemazione
idraulico-forestale e idraulico-agraria.
Iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n. 170.
Istituito in Italia.

Via Carlo Bartolomeo Piazza, 8 – 00161 Roma
T +39 0422/17.45.957 (contact center)
T +39 06/44.29.29.94
info@previdenzacooperativa.it
previdenzacooperativa@pec.it
www.previdenzacooperativa.it

NOTA INFORMATIVA

(depositata presso la Covip il 26/03/2025)

PARTE I - LE INFORMAZIONI CHIAVE PER L'ADERENTE

PREVIDENZA COOPERATIVA è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa

SCHEDA "I DESTINATARI E I CONTRIBUTI" (in vigore dal 26/03/2025)

FONTE ISTITUTIVA

1. Le delibere di promozione degli accordi fra soci lavoratori assunte da Confcooperative nelle date 21/10/97, 29/04/98 e 24/01/2007, da Legacoop nelle date 18/02/98 e 14/12/2006, da A.G.C.I. nelle date 26/02/98 e 04/12/2006 e successive modifiche e integrazioni.
2. L'Accordo interconfederale per la previdenza complementare della cooperazione fra A.G.C.I. Confcooperative, Legacoop e Cgil, Cisl, Uil sottoscritto il 21/02/2017 e l'adesione dell'Uncem con la delibera della Giunta esecutiva del 15/05/2017 e del Consiglio Nazionale di Federforeste del 29/11/2017; l'Accordo Intercategoriale del 18/10/2017 sottoscritto dalle associazioni cooperative nazionali riconosciute A.G.C.I., Confcooperative, Legacoop, unitamente alle loro Associazioni o Federazioni di settore e dalle Organizzazioni Sindacali confederali Cgil, Cisl, Uil unitamente alle loro Federazioni di categoria.
3. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro stipulati dalle Associazioni o Federazioni di settore di A.G.C.I. Confcooperative, Legacoop e dalle Federazioni di categoria di Cgil, Cisl, Uil; rientra in tale ambito il CCNL per i Dirigenti di azienda dipendenti da Imprese Cooperative e l'Accordo in materia di previdenza complementare del 10/11/2020 sottoscritto tra la Lega Regionale delle Cooperative dell'Emilia Romagna e le Organizzazioni Sindacali Cgil, Cisl, Uil dell'Emilia Romagna e il Coordinamento Sindacale Unitario dei Dirigenti di Impresa Cooperativa Cgil, Cisl, Uil, l'Accordo in materia di previdenza complementare del 16/11/2020 sottoscritto tra l'Associazione Nazionale Cooperative Dettaglianti (ANCD) e i Rappresentanti del Coordinamento dei Dirigenti e i Quadri delle strutture sindacali, dei Dirigenti delle aziende di distribuzione o commercializzazione della cooperazione fra dettaglianti e delle aziende di distribuzione e commercializzazione di altri settori, l'Accordo in materia di previdenza complementare del 23/11/2020 sottoscritto tra l'Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori (ANCC) e l'Associazione Italiana Dirigenti di Cooperative di Consumatori.
4. I regolamenti e le delibere adottate ovvero gli accordi sottoscritti, per i propri dipendenti, dalle Centrali Cooperative A.G.C.I., Confcooperative, Legacoop, dalle loro Associazioni o Federazioni di settore, dalle Organizzazioni Sindacali confederali Cgil, Cisl, Uil, dalle loro Federazioni di categoria e dalle società e dagli enti promossi o costituiti dalle medesime Centrali Cooperative, dalle loro Associazioni o Federazioni di settore, dalle medesime Organizzazioni Sindacali, dalle loro Federazioni di categoria.

Il Fondo costituisce, altresì, strumento di attuazione per l'adesione contrattuale prevista dai CCNL che individuano in PREVIDENZA COOPERATIVA il soggetto attuatore della forma di previdenza complementare, la quale si realizza per effetto del versamento al Fondo del contributo contrattuale stabilito in detti CCNL.

DESTINATARI

a) I soci lavoratori delle cooperative di lavoro. Per soci lavoratori s'intendono i soci con rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuiscono comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Per cooperative di lavoro s'intendono, ai sensi dell'art. 1 comma 1 della Legge n. 142 del 3 aprile 2001, le cooperative nelle quali il rapporto mutualistico abbia a oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.

b) I lavoratori dipendenti delle imprese cooperative, unitamente ai lavoratori dipendenti dei settori affini così come disciplinati dai CCNL che individuano in PREVIDENZA COOPERATIVA il soggetto attuatore della forma di previdenza complementare.

c) I lavoratori dipendenti dei consorzi costituiti dalle imprese cooperative.

d) I lavoratori dipendenti di società costituite o comunque partecipate prevalentemente dalle imprese cooperative o consorzi.

e) I lavoratori dipendenti a cui si applicano i contratti e gli accordi collettivi stipulati dalle Centrali e Associazioni o Federazioni Cooperative di settore e dalle Organizzazioni Sindacali di Cgil, Cisl, Uil che indicano PREVIDENZA COOPERATIVA come soggetto attuatore della forma di previdenza complementare istituita.

f) I lavoratori dipendenti in distacco per mandato amministrativo ai sensi dell'art. 81 del D.Lgs 267/2000, se precedentemente già iscritti.

g) I familiari fiscalmente a carico, ai sensi dell'art. 12 TUIR, di lavoratori iscritti al Fondo e i soggetti fiscalmente a carico dei beneficiari.

h) I lavoratori dipendenti delle associazioni cooperative A.G.C.I., Legacoop, Confcooperative, compresi i dipendenti delle loro strutture settoriali, territoriali e delle società e degli enti da esse promossi e controllati la cui attività sia strettamente connessa e affine a quella istituzionale dell'organizzazione promotrice.

i) I lavoratori dipendenti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie dei CCNL che individuano in PREVIDENZA COOPERATIVA il soggetto attuatore della forma di previdenza complementare, compresi i dipendenti delle loro strutture settoriali, territoriali e delle società e degli enti da esse promossi e controllati, la cui attività sia strettamente connessa a quella istituzionale dell'organizzazione promotrice.

j) I lavoratori in distacco presso le Organizzazioni Sindacali e le strutture associative cooperative ai sensi della legge 300 del 20.5.1970, compresi i dipendenti delle loro strutture settoriali, territoriali.

k) I lavoratori delle imprese sociali aderenti alle fonti istitutive.

l) Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, in assenza di specifiche previsioni contrattuali, si definiscono destinatari i titolari di uno qualsiasi dei rapporti di lavoro previsti dalla legislazione vigente all'atto dell'iscrizione. I contratti a tempo determinato devono avere una durata pari o superiore ai tre mesi nell'arco dell'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre).

m) I lavoratori dipendenti delle Fabbricerie Italiane così come disciplinato dal CCNL che individua in PREVIDENZA COOPERATIVA il soggetto attuatore della forma di previdenza complementare.

CONTRIBUZIONE

Per i soci lavoratori, la contribuzione è dovuta nelle misure stabilite nel Regolamento previsto dall'art. 6 della Legge 142/01 e s.m.i. o in apposite delibere dell'assemblea dei soci della cooperativa. Per i soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, la contribuzione è definita in misura complessivamente non inferiore a quella prevista dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) a cui si fa riferimento nelle cooperative medesime.

Per i lavoratori dipendenti, la contribuzione a PREVIDENZA COOPERATIVA è disciplinata dai CCNL applicati, ovvero da specifici accordi sindacali, ovvero da regolamenti nonché dall'Accordo Intercategoriale del 6 maggio 1998 e successive modifiche e integrazioni. Per i lavoratori dipendenti delle Organizzazioni Sindacali e delle Associazioni Cooperative firmatarie, comprese le loro strutture settoriali, territoriali e le società e gli enti da

esse promossi o controllati, la contribuzione a PREVIDENZA COOPERATIVA è disciplinata dai CCNL applicati, ovvero da apposite delibere, ovvero da regolamenti, ovvero da specifici accordi.

L'obbligo della contribuzione a carico dell'impresa e del lavoratore in presenza dei requisiti di partecipazione a PREVIDENZA COOPERATIVA decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della ricezione del modulo di adesione da parte del Fondo.

I soggetti fiscalmente a carico possono fissare liberamente la misura della contribuzione a proprio carico. La posizione individuale del soggetto fiscalmente a carico può essere alimentata o mediante versamenti diretti ovvero mediante versamenti indiretti, effettuati cioè per il tramite dell'azienda.

Le informazioni contenute nella presente Sezione in ordine alla misura della contribuzione hanno un mero scopo esemplificativo e non impegnano in alcun modo il Fondo. Tali informazioni non sono intese a interpretare né a sostituire, anche parzialmente, le disposizioni contenute nei contratti e accordi collettivi tempo per tempo in vigore, che rappresentano l'unica base giuridica vincolante.

Dipendenti da Imprese della Distribuzione Cooperativa

	QUOTA TFR	CONTRIBUTO		PERIODICITÀ
		Lavoratore[1]	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28/04/1993	100%	0,55%	1,55%	I contributi sono versati con periodicità mensile a decorrere dal primo mese successivo all'adesione
Lavoratori già occupati al 28/04/1993	50%[2]	0,55%	1,55%	

1 Misura minima del contributo da parte del lavoratore per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore di quella prevista dall'accordo, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza dal mese successivo dalla comunicazione stessa. L'incremento è espresso in termini percentuali per scaglioni dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

2 Il lavoratore può scegliere in alternativa di destinare l'intero accantonamento annuo del TFR maturando al Fondo.

Dipendenti da aziende cooperative e consorzi agricoli

	QUOTA TFR	CONTRIBUTO		PERIODICITÀ
		Lavoratore[1]	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28/04/1993	100%	1,00%	1,50%	I contributi sono versati con periodicità mensile a decorrere dal primo mese successivo all'adesione
Lavoratori già occupati al 28/04/1993	28,94%[2]	1,00%	1,50%	

1 Misura minima del contributo da parte del lavoratore per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore di quella prevista dall'accordo, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza dal mese successivo dalla comunicazione stessa. L'incremento è espresso in termini percentuali per scaglioni dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

2 Il lavoratore può scegliere in alternativa di destinare l'intero accantonamento annuo del TFR maturando al Fondo.

N.B.: Per gli impiegati e i dirigenti a cui si applica il CCNL per i dipendenti da aziende cooperative e consorzi agricoli, l'obbligo del versamento del TFR si intende assolto con il versamento presso l'ENPAIA, ai sensi della legislazione vigente.

Addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria

	QUOTA TFR	CONTRIBUTO		PERIODICITÀ
		Lavoratore[1]	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28/04/1993	100%	1,00%	1,50%	I contributi sono versati con periodicità mensile a decorrere dal primo mese successivo all'adesione
Lavoratori già occupati al 28/04/1993	28,94%[2]	1,00%	1,50%	

[1] Misura minima del contributo da parte del lavoratore per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore di quella prevista dall'accordo, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza dal mese successivo dalla comunicazione stessa. L'incremento è espresso in termini percentuali per scaglioni dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

[2] Il lavoratore può scegliere in alternativa di destinare l'intero accantonamento annuo del TFR maturando al Fondo.

N.B.: Per gli impiegati a cui si applica il CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria l'obbligo del versamento del TFR si intende assolto con il versamento presso l'ENPAIA, ai sensi della legislazione vigente.

Dipendenti da cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari

	QUOTA TFR	CONTRIBUTO		PERIODICITÀ
		Lavoratore[1]	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28/04/1993	100%	1,00%	1,50%	I contributi sono versati con periodicità mensile a decorrere dal primo mese successivo all'adesione
Lavoratori già occupati al 28/04/1993	28,94%[2]	1,00%	1,50%	

[1] Misura minima del contributo da parte del lavoratore per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore di quella prevista dall'accordo, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza dal mese successivo dalla comunicazione stessa. L'incremento è espresso in termini percentuali per scaglioni dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

[2] Il lavoratore può scegliere in alternativa di destinare l'intero accantonamento annuo del TFR maturando al Fondo.

N.B.: Per gli impiegati a cui si applica il CCNL per gli addetti alla trasformazione di prodotti agricoli, zootecnici e lavorazione di prodotti alimentari, l'obbligo del versamento del TFR si intende assolto con il versamento presso l'ENPAIA, ai sensi della legislazione vigente.

Dirigenti di azienda dipendenti da Imprese Cooperative

	QUOTA TFR	CONTRIBUTO		PERIODICITÀ
		Lavoratore[1]	Datore di lavoro[3]	
Dirigenti occupati dopo il 28/04/1993	100%	1,00%	6,00% 9,00%	I contributi e il TFR sono versati di norma con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione
Dirigenti già occupati al 28/04/1993	50%[2]	1,00%	6,00% 9,00%	
Dirigenti già occupati e già iscritti alla previdenza complementare al 28/04/1993	0-50-100%[4]	1,00%	6,00% 9,00%	

1 In percentuale della retribuzione utile ai fini del TFR e fino al massimale di € 100.000,00 annui.
2 Il dirigente può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intera quota del TFR.
3 La misura dipende dalle previsioni che trovano applicazione nei settori. La misura del 9% è in percentuale della retribuzione utile ai fini del TFR e fino al massimale di € 191.000,00 annui.
4 Il dirigente può scegliere di non versare il TFR maturato, di versare il 50%, di versare il 100% del TFR.

Lavoratori dipendenti delle Fabbricerie Italiane

	QUOTA TFR	CONTRIBUTO		PERIODICITÀ
		Lavoratore[1]	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28/04/1993	100%	1,00%	1,00%	I contributi e il TFR sono versati di norma con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione
Lavoratori già occupati al 28/04/1993[3]	50%[2]	1,00%	1,00%	

1 Misura minima del contributo da parte del lavoratore per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore di quella prevista dall'accordo, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza dal mese successivo dalla comunicazione stessa. L'incremento è espresso in termini percentuali per scaglioni dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR. La misura di contribuzione è scelta dall'aderente al momento dell'adesione e può essere successivamente variata.
2 Il lavoratore può scegliere in alternativa di destinare l'intero accantonamento annuo del TFR maturando al Fondo.
3 Per i lavoratori che, alla data del 31/12/2006, non sono iscritti alla previdenza complementare possono decidere di versare al Fondo tutto il TFR futuro oppure la percentuale di TFR prevista dagli accordi collettivi applicati al rapporto di lavoro. In mancanza di accordi collettivi che dispongano in merito al conferimento del TFR devono versare almeno il 50% del TFR futuro; per i lavoratori che, alla data del 31/12/2006, versano già una quota di TFR a forme di previdenza complementare possono decidere di versare al Fondo la restante quota ancora disponibile di TFR futuro.

CCNL	Lav.	Az.	TFR	
			Lav. prima occupazione ante 29/04/93[1]	Lav. prima occupazione successiva al 28/04/93
AGRICOLO, FORESTALI	1	1,5	28,94%	100%
AGROINDUSTRIA, ALIMENTARISTI, PANIFICAZIONE	1	1,5	28,94%	100%
ASSICOOP (Cooperative)	1	2,5	17,80%	100%
AUTOFERROTRANVIARI	2	2	33%	100%
AUTONOLEGGIO (Ausitra Enat)	1	1	28,94%	100%
CALZATURIERI, GIOCATTOLI (Industria)	1,5	1,5	26,92%	100%
SPAZZOLE (Industria)	1,5	1,5	26,92%	100%
CALZATURIERI, GIOCATTOLI PELLI, TESSILI ABB. (PMI)	1,5	1,5	28,94%	100%
CARTARIE CARTOTECNICHE (Industria, PMI)	1,2	1,2	28,94%	100%
CERAMICA (Industria)	1,4	1,9	33%[2]	100%
CHIMICO, FARMACEUTICO E AFFINI (Industria)	1,2	2,1	33%	100%
COMMERCIO TERZIARIO (Confcommercio)	0,55	1,55	50%	100%
CULTURA E SPETTACOLO	1	1	28,94%	100%
DIRIGENTI COOPERATIVI	1	6-9	50%	100%
DISTRIBUZIONE (Cooperative)	0,55	1,55	50%	100%
EDILI E AFFINI (Cooperative)	1,1	1,1	17,95%	100%
FABBRICERIE ITALIANE	1	1	50%	100%
GOMMA PLASTICA (Industria)	1,56	1,56	33%[3]	100%
GRAFICI E EDITORIA (Industria e PMI)	1,2	1,2	28,94%	100%
IGIENE AMBIENTALE	1,3	2,033	28,94%	100%
LAPIDEI (Industria)	1,3	1,8	39,94%	100%
LEGNO ARREDAMENTO (Industria)	1,3	1,9	30%	100%
LATERIZI E MANUFATTI (Industria)	1,5	1,6	39,94%	100%
METALMECCANICI (Cooperative)	1,2	2[4]	39,94%	100%
MULTISERVIZI (Cooperative, Industria)	1	1	14,47%	100%
ORMEGGIATORI e BARCAIOLI (Cooperative)	2	2	50%	100%
OBIETTIVO LAVORO SPA	0,55	1,5	50%	100%
PELLI E SUCCEDANEI (Industria)	1,5	1,5	28,94%	100%
PESCA (Non imbarcati)	1	1,5	28,94%	100%
PESCA COOPERATIVA	1,5	1,5	43,42%	100%
TAXI (Cooperative)	1	1	38,64%	100%
TRASPORTO MERCI (Cooperative e altri)	1	1[5]	14,47%	100%
TURISMO MENSE (Confcommercio)	0,55	0,55	50%	100%
SERVIZI FUNERARI E CIMITERIALI (Confcommercio)	1,3	2,033	28,94%	100%
SOCIALI (Cooperative)	1	1,5	26,05%	100%
VETRO (Industria)	1,4	1,4	33%	100%
VIGILANZA PRIVATA (Coop.ve, Ind., Comm.)	0,5	0,5	50%	100%
Principali Regolamenti Interni	Lav.	Az.	TFR	
			Lav. prima occupazione ante 29/04/93[1]	Lav. prima occupazione successiva al 28/04/93
CGIL	1	2	35,89%	100%
UIL	1	1	17,95%	100%
UGL	1	1	-	100%

[1] Aliquota contributiva minima di prelievo del TFR maturando ante '93. Il lavoratore può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero TFR.
[2] Misura minima, possibile scegliere il 33% o 50% o 66% o 75% o 100% del TFR maturando.
[3] Misura minima, possibile scegliere il 33% o 50% o 75% o 100% del TFR maturando.
[4] 2,2% per gli under 35.
[5] 1,5% per il personale viaggiante; 1,7% per il personale viaggiante under 35.

A partire dal 1° gennaio 2024, per un periodo sperimentale di tre anni, per gli **operai e apprendisti operai il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal contratto CCNL edili-cooperative**, per i già iscritti o che aderiranno volontariamente con il proprio contributo al Fondo, il 70% delle risorse del Fondo Nazionale Prepensionamento accantonate presso la Commissione Nazionale Casse Edili (in breve: CNCE) al 31/12/2023, è destinato all'incremento di un contributo pari all'1% della retribuzione lorda mensile.

Per gli **aderenti contrattuali** la contribuzione al Fondo è attuata tramite il versamento di un contributo contrattuale obbligatorio a carico del datore di lavoro secondo le previsioni dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro che individuano in PREVIDENZA COOPERATIVA il soggetto attuatore della forma di previdenza complementare, in favore di tutti i lavoratori ai quali si applicano i medesimi contratti.

Tabella riepilogativa dei contributi contrattuali

Settore	**Contributo contrattuale obbligatorio a carico del datore di lavoro**
CCNL edilizia cooperativa	Importo mensile che varia da € 10 a 25 a seconda della qualifica e del livello di inquadramento
CCNL Igiene Ambientale[1]	Importo mensile di € 10 Importo mensile di € 5, a esclusivo carico del datore di lavoro, per le prestazioni accessorie per invalidità e premorienza[2]
CCNL per i lavoratori delle cooperative esercenti attività nel settore taxi	Importo mensile di € 12

ATTENZIONE: per avere certezza della misura delle contribuzioni tempo per tempo in vigore si ricorda di controllare sempre la fonte istitutiva: il contratto collettivo nazionale di lavoro, gli eventuali accordi collettivi integrativi o il regolamento applicato.

Puoi trovare informazioni sulle fonti istitutive di PREVIDENZA COOPERATIVA nella Scheda "Le informazioni sui soggetti coinvolti" (Parte II "Le informazioni integrative").

[1] Si rinvia all'Avviso comune CCNL Servizi Ambientali del 18 giugno 2018 siglato tra A.G.C.I. Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Legacoop Produzione e Servizi e Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, che indica PREVIDENZA COOPERATIVA quale forma pensionistica di riferimento per i lavoratori, soci e dipendenti, delle imprese cooperative del settore.

[2] A partire dal 1° gennaio 2023 contributo in cifra fissa per prestazioni accessorie a carico del datore di lavoro per i soli aderenti ai cui rapporti di lavoro trova applicazione il CCNL Servizi Ambientali.